

Regio esercito e alla legge sull'avanzamento nel Regio esercito.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole Tecchio a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Tecchio. A nome della Giunta generale del bilancio mi onoro di presentare alla Camera la relazione al disegno di legge: Modificazioni del testo unico delle leggi postali approvate con Regio Decreto 24 dicembre 1899, n. 501, ed alla legge 27 maggio 1875, n. 2779, sulle Casse di risparmio postali.

Presidente. Anche questa relazione sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole Luzzatti a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Luzzatti Luigi. A nome della Commissione permanente per l'esame dei trattati di commercio e delle tariffe doganali, mi onoro di presentare alla Camera la relazione al disegno di legge: Convalidazione del Regio decreto 10 settembre 1890 n. 574 sulle tare per le merci che s'importano dall'estero.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Approvazione della proposta di legge pel chinino di Stato.

Presidente. L'ordine del giorno reca ora la discussione della proposta di legge: Distribuzione del chinino di Stato alle Congregazioni di carità ed ai Comuni.

L'onorevole ministro dell'interno, consente che la discussione si faccia intorno al testo proposto dalla Commissione?

Giolitti, ministro dell'interno. Consento.

Presidente. Leggo l'articolo unico della proposta di legge.

« All'articolo 4 della legge 2 novembre 1901, n. 460, aggiungere il seguente capoverso:

Il chinino dello Stato, agli effetti dell'articolo 2, sarà distribuito alle Congregazioni di carità ed ai Comuni ad un prezzo inferiore a quello dello smercio al pubblico da determinarsi anno per anno con Decreto ministeriale, udita la Commissione di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1900, n. 505. La forma e i modi di tale distribuzione si stabiliranno con Regio Decreto, udito il Consiglio superiore di sanità. »

Nessuno chiedendo di parlare, si passerà più tardi alla votazione segreta di questa proposta di legge.

Approvazione del disegno di legge per le guardie di finanza.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Aggiunte e modificazioni alla legge sull'ordinamento delle guardie di finanza.

Avverto che l'onorevole ministro delle finanze ha concordato con la Commissione alcuni emendamenti che sono stati stampati e distribuiti. Siamo quindi intesi che la discussione si farà intorno al testo così emendato.

Si dia lettura del disegno di legge.

Ceriana-Mayneri, segretario legge: (Vedi Stampati n. 100 A e 100 B).

È aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, passeremo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

Alle disposizioni dell'articolo 9 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della guardia di finanza, approvato col Regio Decreto 13 febbraio 1896, n. 40, sono sostituite le seguenti:

I. L'aspirante riconosciuto idoneo si obbliga a servire per la ferma di anni cinque. Eguale ferma di servizio devono contrarre i sott'ufficiali e le guardie che, avendo cessato di appartenere al Corpo, chiedono ed ottengono in seguito di esservi riammessi.

Al termine della ferma di cinque anni, e sempre quando conservino le condizioni d'idoneità fisica e intellettuale e di buona condotta, da determinarsi col regolamento, i sott'ufficiali e le guardie possono ottenere di continuare il loro servizio mediante successive rafferme.

II. La rafferma contratta dai sott'ufficiali e dalle guardie ha la durata di tre anni, se essi non hanno compiuto 25 anni di servizio o 45 di età; di un anno, se hanno raggiunto tale limite di servizio o di età.

La rafferma decorre dal giorno successivo a quello in cui scade la ferma o rafferma in corso.

III. I sott'ufficiali e le guardie possono conseguire, per ogni rafferma triennale, un premio annuo di lire 220, se nell'ultimo anno della ferma o rafferma che stanno compiendo non raggiungono quattordici anni di servizio utili per la pensione.

Le domande di rafferma dovranno essere presentate nella forma e col corredo dei documenti da prescriversi col regolamento,